

## DETERMINAZIONE N. 18/22 del 02/05/2022

**Oggetto:** Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs. 50/2016 – della fornitura del servizio di assistenza tecnica per adempimenti fiscali, tributari, aggiornamento normativo, redazione e trasmissione telematica dichiarazioni fiscali iva e irap, istruttoria rinnovo pec - Codice CIG **Z183635780**

### IL DIRETTORE

**Visto** il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

**Visto** il Budget annuale dell'esercizio 2022 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 29/10/2021;

#### Posto

- che l'Ente ha l'obbligo di procedere alla redazione delle dichiarazioni fiscali annuali Iva e Irap 2017 relative al periodo di imposta 2016 per la cui trasmissione in via telematica è necessario avvalersi di un intermediario abilitato;
- che è utile e necessario ai fini della corretta gestione amministrativa dell'A.C. Padova un servizio reso in via continuativa, nel corso dell'anno, di trasmissione di materiale informativo ed interpretativo di tutte le novità in materia contabile-fiscale;

**Constatato** inoltre che per effetto della natura altamente specialistica della materia, con particolare riferimento agli enti pubblici non economici a base associativa (la cui normativa è negli ultimi anni in continua evoluzione) si ritiene economicamente più vantaggioso disporre di un incarico all'esterno di associazione di professionisti di comprovata serietà, professionalità e con specifica esperienza maturata nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque ad un costo contenuto, piuttosto che dedicare alla formazione specifica in materia una unità da tempo in sofferenza in rapporto ai carichi di lavoro;

#### Considerato che:

- non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita convenzione CONSIP l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, nella vigente stesura, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, prevede che nel caso di acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 5.000,00 non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico o a sistemi di telematici di acquisto;

#### Rilevato

- che per l'esecuzione dei suddetti adempimenti è stato interpellato il Gruppo Consulenti Aziendali con sede in P.le della Stazione n. 6, Padova (PD) – P.Iva 03314660287, che ha presentato un'offerta al prezzo di euro 2.150,00 oltre euro 86,00 per cassa previdenza e euro 491,92 per iva e così per complessivi euro 2.3727,92 che prevede:
  - l'aggiornamento normativo in materia fiscale;
  - assistenza tecnica per adempimenti fiscali e tributari;

- redazione e trasmissione telematica dichiarazioni fiscali iva, redditi e irap;
- redazione e trasmissione telematica comunicazioni trimestrali iva;
- istruttoria rinnovo pec
- che il Gruppo Consulenti Aziendali è in grado di fornire un servizio rispondente alle necessità dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- che trattandosi di acquisto di servizi per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico o a sistemi di telematici di acquisto;
- Ritenuto che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle linee guida, citate e in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all'art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa procedere ad un affidamento diretto al citato Studio;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- la modalità di scelta del contraente è quella del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n.50/2016;
- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di provvedere all'adempimento di obblighi di legge in materia fiscale;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di un servizio di assistenza tecnica per adempimenti fiscali, tributari, aggiornamento normativo, redazione e trasmissione telematica dichiarazioni fiscali iva e irap, istruttoria rinnovo pec;
- la forma contrattuale si identifica con l'invio di lettere commerciali;
- detta prestazione, per analogia, non rientra negli incarichi cui all'art. 3 comma 55 della Legge 24/12/2007 n.244, come modificato dall'art. 46 comma 2 della Legge 06/08/2008 n.133, in quanto trattasi di prestazione di servizio;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è Z183635780;

**Dato atto** che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

**Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di servizi. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

**Considerato** che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma "Durc on line" di INAIL ed INPS, e che non sussistono annotazioni nella Banca dati ANAC;

**Visto** l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare allo studio Gruppo Consulenti Aziendali con sede in P.le della Stazione n. 6, Padova (PD) – P.Iva 03314660287 il servizio di assistenza tecnica per adempimenti fiscali, tributari, aggiornamento normativo, redazione e trasmissione telematica dichiarazioni fiscali iva e irap, istruttoria rinnovo pec e contributo covid, così come specificato in premessa il cui costo ammonta complessivamente ad Euro 2.150,00 oltre euro 86,00 per cassa previdenza e euro 491,92 per iva e così per complessivi euro 2.3727,92;

- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 2.150,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali, imputandolo ai costi della produzione, 7) Spese per servizi del budget economico 2022;
- di liquidare alla ditta studio Gruppo Consulenti Aziendali, la somma 2.236,00, con pagamento di detto corrispettivo secondo le modalità indicate nell'ordinativo e la relativa fattura sarà pagata a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione e applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva per Euro 491,92 e così per complessivi Euro 2.727,92;
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

IL DIRETTORE  
(Dott. Lino Implatini)